

Il sistema di prevenzione tra esigenze di politica criminale e principi fondamentali. Schema di relazione introduttiva

Opinioni

GIOVANNI FIANDACA

1. Affrontare il tema della relazione introduttiva in uno spazio di tempo ragionevole non è facile. Ciò per ragioni intuibili. Tra queste, una ragione non ultima consiste nel fatto che la materia delle misure di prevenzione è ben lungi dal rappresentare un “sistema” coerente e rigoroso. La sua “famigerata” origine storica – risalente, com’è noto, al secondo Ottocento – di misure di polizia basate su pene del sospetto ha suscitato tradizionalmente nella dottrina penalistica un atteggiamento di profonda diffidenza, se non di aperta avversione, che ha distolto per molti anni gli studiosi più qualificati dal farne materia di rigorosa indagine scientifica. La mancanza di un retroterra di approfondita elaborazione scientifico-culturale ha contribuito a far sì che l’evoluzione normativa in materia sia stata quasi sempre frutto di interventi legislativi “emergenziali” concepiti in una prospettiva pragmatico-efficientistica di lotta alle varie forme di criminalità che si sono succedute nello scenario italiano nel corso dei decenni, con conseguenti gravi squilibri sul fronte del garantismo individuale.

È pur vero tuttavia che, nel corso degli ultimi lustri e in particolare a partire dalle riforme normative che hanno affiancato ai vecchi arnesi delle misure personali le misure preventive a carattere patrimoniale, il settore della prevenzione ha vissuto una fase di indubbia modernizzazione, ancorché pur sempre non esente da svariati elementi di criticità. Ma proprio questa svolta in senso modernizzante ha avuto l’effetto, anche agli occhi di una parte della dottrina penalistica ancorché non maggioritaria, di conferire all’universo della prevenzione una nuova legittimazione sostanziale come possibile strumento privilegiato

– alternativo rispetto al diritto penale in senso stretto - di contrasto dell'accumulazione illecita specialmente nei settori della criminalità organizzata di stampo mafioso, della criminalità economica e della criminalità politico-amministrativa.

Ci troveremmo, pertanto, in presenza di una sorta di imprevedibile paradosso: il famigerato ferro vecchio della prevenzione, retaggio ottocentesco di un doppio circuito della legalità (uno di serie A per i galantuomini e uno di serie B per oziosi e vagabondi e poveri cristi assimilabili, mafiosi e camorristi etc.) teoricamente privo di cittadinanza in un moderno stato costituzionale, vivrebbe una insperata trasfigurazione atta a renderlo un dispositivo giuridico di avanguardia nel fronteggiare forme di criminalità sistemica oggi particolarmente insidiose e allarmanti. Nel lungo passaggio dalla pre-modernità alla post-modernità assisteremmo, dunque, ad una miracolosa riconversione di obsoleti attrezzi che si pensava destinati alla soffitta in evoluti congegni normativo-giudiziari all'altezza della sfida dei tempi.

Ma è proprio così?

Verosimilmente, non mancano – come vedremo – ragioni per prendere seriamente in considerazione il possibile processo in corso di mutazione genetica subito dal sistema della prevenzione nel corso di questi ultimi anni.

2. Nel rivisitare oggi esigenze politico-criminali e principi fondamentali del cosiddetto sistema della prevenzione (che, come già detto, vero e proprio sistema non è) non è forse inutile rammentare che la prevenzione *ante o praeter delictum* nel nostro ordinamento è priva di copertura costituzionale espressa. Non è questa la sede per entrare dettagliatamente nel merito dei diversi orientamenti sorti in dottrina sia per negare la legittimità costituzionale di una prevenzione realizzabile con strumenti che non siano quelli della giustizia penale in senso stretto, sia invece per conferirle una patente di implicita legittimità pur in assenza di basi costituzionali espresse.

In estrema sintesi, l'orientamento favorevole all'ammissibilità costituzionale del potere di prevenzione – al di là del possibile riferimento a questa o quella disposizione costituzionale (ad es. art. 13 o 16 o 25, co. 3 Cost.) ha fatto leva su un argomento sostanzialistico in apparenza incontrovertibile: apparterrebbe all'essenza logica dello Stato, alla sua giustificazione razionale, prevenire la commissione dei reati e salvaguardare i beni dei cittadini e la sicurezza pubblica, garantendoli prima che siano offesi con strumenti giuridici ulteriori rispetto alla repressione penale *post-factum* (cfr. in particolare NUVOLONE). A ben vedere, ancorché questo modo di argomentare sfoci in una *petitio principii*, esso ha dalla sua un fondamento realistico, non disgiunto dalla preoccupazione di operare il salvataggio delle misure preventive quali strumenti integrativi di lotta alla criminalità.

Un atteggiamento sostanzialmente non dissimile si rinviene a partire dalle prime prese di posizione della Corte costituzionale, che ha ravvisato il fondamento della prevenzione *ante o praeter delictum* nel principio per cui l'«ordinato e pacifico svolgimento dei rapporti sociali dev'essere garantito, oltre che dal sistema di norme repressive di fatti illeciti, anche da un sistema di misure preventive contro il pericolo del loro verificarsi in avvenire» (Corte cost., sent. n. 27/1959).

Non è qui il caso di ripercorrere gli interventi censori della Corte costituzionale sul testo unico del 1931 nelle parti in cui emergevano violazioni della riserva di giurisdizione e che hanno portato alla nuova disciplina della materia sfociata in un primo tempo nella legge n. 1423 del 1957.

Assumendo piuttosto come punto di riferimento una sentenza costituzionale davvero significativa per avere segnato la soglia di maggiore maturazione del pensiero della Consulta con specifico riguardo alla prevenzione personale, non può non essere qui citata l'importante pronuncia n. 177 del 1980 che – com'è noto – ha dichiarato l'illegittimità della vecchia categoria soggettiva dei proclivi a delinquere (prevista dall'art. 1 della legge n. 1423/1957). In sintesi, tale sentenza ha affermato i seguenti importanti principi: a) «La legittimità costituzionale delle misure di prevenzione – in quanto limitative, a diversi gradi di intensità, della libertà personale – è necessariamente subordinata all'osservanza del principio di legalità e all'esistenza della garanzia giurisdizionale. Si tratta di due requisiti essenziali ed intimamente connessi, perché la mancanza dell'uno vanifica l'altro, rendendolo meramente illusorio»; b) «Il principio di legalità in materia di prevenzione [...], lo si ancori all'art. 13 ovvero all'art. 25, 3° comma Cost., implica che l'applicazione della misura, ancorché legata, nella maggioranza dei casi, ad un giudizio prognostico, trovi il presupposto necessario in “fattispecie di pericolosità”, previste – descritte – dalla legge»; c) «L'intervento del giudice (e la presenza della difesa, la cui necessità è stata affermata senza riserve) nel procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione non avrebbe significato sostanziale [...] se non fosse preordinato a garantire nel contraddittorio tra le parti, l'accertamento di fattispecie legali predeterminate».

Ma la reciproca implicazione tra principio di legalità e garanzia giurisdizionale esige altresì, come essenziale corollario, il rifiuto del semplice “sospetto” quale presupposto sufficiente per l'applicazione di una misura preventiva. Come si legge già nella sentenza costituzionale n. 23 del 1964, si richiede piuttosto una «oggettiva valutazione dei fatti» da cui risulti la pericolosità della persona, in modo da «escludere valutazioni puramente soggettive e incontrollabili di chi promuove o applica le misure di prevenzione».

In effetti, queste indicazioni di principio della Corte costituzionale, unitamente alle critiche manifestate nel corso degli anni dalla dottrina più sensibile, hanno successivamente indotto il legislatore del 1988 a rivedere le originarie tipologie di soggetti pericolosi allo scopo appunto di tentare di rendere più tassativa la tipizzazione legale delle fattispecie di pericolosità *ante delictum*.

3. Ulteriori ritocchi e integrazioni si sono succeduti nel corso del tempo sino, per procedere con rapidissima sintesi, alle nove categorie di soggetti previsti in atto dall'art. 4 del c.d. Codice antimafia (d.lgs. 159 del 2011) quali destinatari di misure personali applicabili dall'autorità giudiziaria. Dal punto di vista del modello teorico di riferimento, si tratta perlopiù di fattispecie indiziarie di sospetto reato, aventi – e qui sta l'aspetto ancora una volta discutibile – la funzione di surrogato, in termini di controllo giuridico, di fattispecie criminose vere e proprie. Essendo empiricamente più che giustificato il dubbio che le relative fattispecie normative possano oggi assolvere una seria funzione di prevenzione generale

e speciale, finiscono a maggior ragione col riproporsi le risalenti riserve di costituzionalità rispetto a misure preventive incidenti sulla libertà personale.

Specie con riferimento a soggetti di pericolosità sociale c.d. qualificata, la parte più competente della magistratura mette in evidenza come una misura quale la sorveglianza speciale, anche se accompagnata dall'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, non sia in grado nel momento storico attuale di svolgere alcuna seria funzione special-preventiva. Tanto più che il legislatore neppure di recente è riuscito ad aggiornare le "prescrizioni" di condotta che il sorvegliato speciale dovrebbe rispettare: nell'era delle comunicazioni telematiche, il perdurare di vecchi precetti come «vivere onestamente, rispettare le leggi, non allontanarsi alla dimora senza darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza» hanno uno stantio sapore ottocentesco!

Se così è, la funzione politico-criminale più rilevante delle attuali fattispecie di pericolosità soggettiva può, semmai, consistere nel costituire normale presupposto normativo per l'applicabilità delle misure di prevenzione patrimoniali. Ma qui tocchiamo un punto assai importante e, al tempo stesso, problematico: si tratta cioè di quella indiscriminata estensione applicativa delle misure patrimoniali a tutti i soggetti socialmente pericolosi, cioè anche a quelli portatori di pericolosità comune o generica e non soltanto qualificata, stabilita oggi dall'articolo 16 del Codice antimafia e anticipata dai cosiddetti "pacchetti sicurezza" del 2008 e del 2009.

L'originaria applicabilità del sequestro e della confisca allargata ai soli soggetti indiziati di appartenere alla criminalità organizzata aveva certamente una giustificazione innanzitutto di ordine criminologico, apparendo razionalmente ed empiricamente fondata la presunzione *iuris tantum* che i beni e le ricchezze possedute da un criminale organizzato fossero frutto di pregressa attività illecita o del reimpiego dei proventi di tale attività. Ma così certamente non è, e perciò appare irragionevole da un punto di vista politico-criminale e verosimilmente sindacabile anche costituzionalmente, che un'analoga presunzione possa valere rispetto a manifestazioni di criminalità o devianza comuni a carattere del tutto individuale, come ad esempio nel caso estremo di una persona gravata da numerosi precedenti penali per delitti di furto o di furto tentato di modesta entità.

Verosimilmente, nel procedere ad una siffatta estensione applicativa, il legislatore del 2008 aveva in mente soprattutto forme di criminalità del profitto sfocianti nella ripetuta commissione di illeciti in materia economica o di reati contro la pubblica amministrazione, come nel caso emblematico della corruzione. Ma, se ciò è vero, il legislatore avrebbe fatto meglio a delimitare in modo criminologicamente meno controvertibile l'estensione applicativa delle misure patrimoniali, onde evitare anche il rischio di possibili eccezioni di costituzionalità basate sulla irragionevole parificazione di situazioni che andrebbero tenute ben distinte.

Sta di fatto che in alcune sedi giudiziarie italiane sono già stati attivati procedimenti di prevenzione volti ad applicare misure patrimoniali a soggetti latamente rientranti nella categoria dei colletti bianchi, autori di reati come la corruzione (ad esempio a Roma nel caso Balduzzi e Anemone), la bancarotta o l'evasione fiscale.

Certo, questa prospettiva di progressiva estensione della prevenzione patrimoniale nei confronti di autori che trascendono il tradizionale settore degli appartenenti al crimine or-

ganizzato sollecita riflessioni e verifiche in termini rispettivi di complessiva razionalità del sistema, di equilibrio tra costi e benefici nell'utilizzo degli strumenti di intervento e – non ultimo – di garanzie individuali. È altresì auspicabile che sia lo stesso legislatore futuro a tornare sui suoi passi per rimeditare l'opportunità di una così affrettata e poco giustificata estensione della prevenzione patrimoniale a tutti i soggetti dediti ad attività delittuose produttive di proventi, senza distinguere ragionevolmente il tipo e l'entità dei proventi che da tale attività possono derivare.

4. Prescindendo dalle gravi incongruenze ora segnalate, vediamo invece quale possa oggi essere la funzione politico-criminale della prevenzione patrimoniale, considerata soprattutto in rapporto all'esigenza di prevenire forme di illecito produttive di vantaggi economici di consistente rilevanza.

Non c'è bisogno di esplicitare che la prospettiva della prevenzione patrimoniale è quella caratterizzata – almeno potenzialmente – da una maggiore modernità ed efficacia; ma non solo, apparendo essa anche meglio giustificabile sul versante della stessa legittimazione costituzionale, non fosse altro per la ragione che i beni patrimoniali vantano – sullo stesso terreno costituzionalistico – un livello di garanzie comparativamente inferiore rispetto al bene primario della libertà personale.

Va detto subito che sotto entrambi gli aspetti dell'efficacia e della legittimità assume un rilievo tutt'altro che secondario l'ormai vigente principio (o regola) dell'applicabilità autonoma e disgiunta delle misure patrimoniali rispetto a quelle personali (cfr. l'attuale art. 18 del Codice antimafia). Com'è noto, non tutta la dottrina penalistica condivide l'avvenuto sganciamento del sequestro e della confisca dalla pericolosità sociale soggettiva, o almeno dalla prova della sua persistente attualità.

Personalmente, rientro invece nel novero di coloro i quali già da tempo mostrano un atteggiamento di favore nei confronti di questa prospettiva di autonomizzazione e questo punto di vista ho già avuto occasione di manifestare allorché ho presieduto negli anni 1998-2001 una prima Commissione ministeriale di riforma della legislazione antimafia. Questo atteggiamento di condivisione non mi impedisce, peraltro, di esprimere forti riserve sul modo affrettato e poco chiaro col quale il legislatore (a cominciare dal 2008) ha normativamente disciplinato i presupposti dell'applicabilità disgiunta delle misure patrimoniali: in proposito si potrebbe fare certamente di meglio, e questo compito dovremmo come giuristi proporcelo in futuro, sempre che si condivida l'esigenza di affinare progressivamente il sistema della prevenzione patrimoniale.

Comunque sia, qual è oggi la funzione politico-criminale delle misure patrimoniali e in particolare di una misura come la confisca di prevenzione? Per parte mia, ne ho sempre difeso una finalità – appunto – preventiva. Ciò prendendo le mosse dal dato criminologico, per cui la disponibilità di ingenti capitali da parte dei criminali organizzati – o comunque da parte di autori di reati produttivi di ingenti profitti economici – costituisce un grave pericolo sotto un duplice punto di vista: da un lato, le ricchezze accumulate sono suscettibili di essere utilizzate per alimentare ulteriori attività illecite; dall'altro, sono suscettibili di essere reinvestite in attività economiche anche formalmente legittime, con conseguente

alterazione della logica di mercato e delle regole della concorrenza. Da qui una sorta di pericolosità *in sé* o reale del patrimonio nella disponibilità dei criminali, bisognosa e meritevole di essere neutralizzata in sé stessa.

È ben noto che quest'idea della pericolosità reale del patrimonio è vivacemente avvertata da una parte della dottrina penalistica (forse a tutt'oggi maggioritaria), la quale obietta che la pericolosità del patrimonio è sempre da rapportare alla pericolosità individuale di chi la gestisce. Ma questo tipo di obiezione può essere, in realtà, frutto di un risalente pregiudizio.

Certo, oggi una riflessione sulle funzioni di politica criminale della confisca di prevenzione non dovrebbe andare disgiunta da una riflessione di ampio spettro sulle funzioni assegnabili alle diverse tipologie di confisca in atto compresenti nell'ordinamento italiano (a cominciare dalla simile figura di confisca allargata di cui al noto art. 12 *sexies* del d.l. 306/1992, applicabile però nell'ambito del processo penale, ma di ricorrenza statistica assai inferiore rispetto alla confisca preventiva verosimilmente perché il normale processo penale non è a tutt'oggi la sede più adatta ai fini dell'ablazione dei patrimoni di origine illecita).

Nel procedere a questa riflessione più ampia dovremmo, però, tener presenti alcuni punti difficilmente contestabili e che provo a riassumere.

L'istituto della confisca, proprio in considerazione della sua essenza o struttura di provvedimento ablativo di risorse patrimoniali, continua ad apparire, e non potrebbe del resto essere diversamente, un istituto intrinsecamente proteiforme e polifunzionale: nel senso che esso, a prescindere dalla sua qualificazione formale sul piano legislativo o dogmatico, si presta di fatto a svolgere nello stesso tempo funzioni sia general-preventive, sia special-preventive, sia punitive o sanzionatorie, sia riparatario-restitutorie e/o compensatorie. Per questa sua intrinseca polifunzionalità empirica – un istituto ibrido o meticciano, irriducibile a prestazioni univoche –, la confisca è al tempo stesso suscettibile di essere declinata secondo logiche ora penalistiche, ora amministrativistiche, ora civilistiche.

Tutto ciò spiega come mai, dal punto di vista dell'individuazione della cosiddetta natura giuridica, le diverse confische compresenti oggi nell'ordinamento siano simili ad entità senza patria, o potenzialmente trasversali alle patrie o province ordinamentali. Non a caso, appare tutt'altro che malizioso e infondato il sospetto che molto spesso l'interprete dottrinale e la stessa giurisprudenza, nell'attribuire natura penale o amministrativa o di altro genere ad una determinata figura di confisca, proceda in modo pregiudizialmente strumentale, si faccia cioè guidare, più che da un disinteressato esame della disciplina normativa di turno dal perseguimento di uno specifico obiettivo politico-criminale preventivamente preso di mira. Così, ad esempio, l'attribuzione di una natura penalistica ad una determinata figura di confisca può servire al preconcetto o scopo di sottoporre la disciplina alle più rigorose garanzie previste per la materia penale (ad esempio: applicazione irretroattiva anziché retroattiva), oppure può servire a favorire la collaborazione fra autorità giudiziarie italiane e straniere. Al contrario, la qualificazione in termini extrapenali può risultare funzionale all'obiettivo preconcetto di estendere l'ambito di operatività della misura, disattendendo le tipiche garanzie penalistiche.

D'altra parte, è anche vero che gli indici normativi relativi a ogni tipo di confisca – e concernenti i presupposti applicativi, l'oggetto, i destinatari, etc. – non risultano di per sé quasi mai così univoci da consentire soluzioni certe in uno dei sensi possibili.

Anche alla stregua di queste più generali considerazioni, si spiega come pure rispetto alla confisca di prevenzione siano state prospettate, in dottrina e giurisprudenza, tesi diverse quanto alla sua possibile natura giuridica.

In ambito dottrinale, gli autori di più forte vocazione garantistica hanno senz'altro mostrato di privilegiarne una ricostruzione in chiave di sanzione punitiva. E ciò in vista del non dissimulato obiettivo di munire la confisca antimafia del corredo dei tradizionali presidi garantistici assicurati dalla materia penale (a cominciare dalla irretroattività della sua applicazione). Un simile orientamento ha di recente trovato in giurisprudenza trovato un isolato riscontro nell'ormai nota sentenza Occhipinti resa dalla Corte di Cassazione il 13 novembre 2012: nella quale i giudici di legittimità – finendo col rubare il mestiere alla Corte Europea di Strasburgo – hanno essi stessi argomentato nel senso che una coerente applicazione dei criteri giurisprudenziali di fonte convenzionale relativi alla determinazione della materia penale non potrebbe che condurre ad una qualificazione della stessa confisca preventiva in termini di misura «oggettivamente sanzionatoria» (ciò a dispetto del fatto che la stessa Corte EDU ha invece, come è noto, più volte disconosciuto la natura penale della confisca preventiva, realisticamente condizionata più dalla preoccupazione “politica” di non indebolire le strategie di lotta alla mafia di un paese come l'Italia, tradizionalmente esposto a una forte presenza di forme di criminalità mafiosa, che non dal proposito di rimanere fedele ai propri criteri di delimitazione della materia penale).

Una dottrina minoritaria e soprattutto la giurisprudenza di legittimità di gran lunga prevalente, avallata dalla stessa giurisprudenza costituzionale (la quale non si è distinta in proposito per contributi di particolare originalità, ma ha finito col recepire quasi passivamente l'approccio della Cassazione), propendono invece per la tesi della natura non punitiva della confisca allargata antimafia, ma articolandola in due versioni (un'esposizione più in dettaglio degli orientamenti in campo esula da questo intervento introduttivo).

Un orientamento, affermatosi specie a partire dalla sentenza a sezioni unite Simonelli del 1996, ha negato alla confisca antimafia non solo il carattere sanzionatorio di natura penale ma anche quello di provvedimento di prevenzione, ritenendo la definitività della confisca incompatibile con il carattere preventivo e, piuttosto, riconducendo la misura in parola nell'ambito di un *tertium genus* costituito da una sanzione amministrativa, equiparabile quanto a contenuto ed effetti alla misura di sicurezza prevista dall'art. 240, co. 2, c.p., e altresì rinvenendone la corrispondente *ratio* nell'eliminazione dal circuito economico dei beni di origine criminale. Questo (a mio avviso) non poco artificioso e tortuoso approccio ricostruttivo è stato abbastanza fedelmente recepito dalla successiva giurisprudenza costituzionale, la quale, anche di recente, ha sottolineato che la confisca in questione comprende, ma eccede, quella delle misure di prevenzione, consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al circuito economico di origine, per inserirlo in altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzano il primo (cfr. Corte cost., sentt. n. 335/1996; nn. 21 e 216 del 2012; n. 106/2015).

Ma non manca nell'ambito della stessa giurisprudenza un orientamento che tende a declinare il carattere extrapunitivo della confisca, più che in termini di *tertium genus*, in chiave di vera e propria misura a carattere preventivo. Un tale approccio ricostruttivo è da ultimo esemplificato dalla sentenza a Sezioni unite Spinelli 26 giugno 2014-2 febbraio 2015, con la quale la Corte riunita ha tentato di dire una parola definitiva (ma sarà vero?) sulla controversa natura della confisca antimafia, affermandone appunto la natura preventiva ma ritenendo nondimeno tuttora valida l'assimilabilità dell'istituto alle misure di sicurezza e, dunque, la applicabilità in caso di successione di leggi nel tempo della previsione normativa di cui all'art. 200 c.p.. Pur pervenendo ad un risultato qualificatorio che personalmente tenderei a condividere, quest'ultima presa di posizione delle sezioni unite non si può certo dire che brilli per rigore concettuale e per coerenza argomentativa. Rinvio in proposito ad un articolato commento di Anna Maria MAUGERI sull'ultimo numero della *Riv. it. dir. e proc. pen.*, non posso esimermi dal rilevare che il giudice estensore ha finito col rimanere impigliato in una artificiosa e difficoltosa trama argomentativa, nell'ambito della quale retorica e oscura metafisica concettuale interagiscono nel vano tentativo di dimostrare che la pericolosità sociale del prevenuto si proietta sulla pericolosità oggettiva dei beni confiscati, senza che si capisca come la pericolosità *in rem* non rappresenti in fin dei conti l'autentico fondamento della confisca allargata e senza che si comprenda come la pericolosità personale debba mantenere un ruolo decisivo ed autonomo non destinato – alla stregua del complessivo ragionamento sviluppato in motivazione – ad essere riasorbito dalla preponderante pericolosità reale.

Fuori da fumisterie e da retoriche metafisiche (senza contare, oltretutto, la stessa impalpabilità "ontologica" della vecchia categoria della pericolosità sociale individuale, tradizionalmente più presupposto cartaceo che non base empiricamente verificabile della prevenzione personale!), sarei in realtà indotto a ritenere che la prevenzione patrimoniale possa oggi meglio giovare di nuove strategie di legittimazione inclini a ravvisare la principale funzione pragmatica dello strumento ablatorio – al di là delle tradizionali ottiche punitive o anche preventive – come proiettata su di un orizzonte macroeconomico, in cui ad avere un peso prioritario è proprio l'esigenza di prevenire l'infiltrazione criminale dell'economia e del mondo delle imprese. Nel solco di una simile e più moderna prospettiva di fondo, vi è non a caso chi giunge a individuare nel modello italiano di prevenzione patrimoniale una filosofia di intervento che fuoriesce dai paradigmi tradizionali (siano essi punitivi o preventivi): vale a dire una filosofia incentrata sul diretto controllo della consistenza, dell'origine e della destinazione di ricchezze formatesi in ambienti a forte influenza criminale. In questo senso, le misure patrimoniali finiscono con lo svolgere una funzione di prevenzione del consolidamento dell'economia illecita, e la loro collocazione nell'area extrapenale (ancorché giurisdizionalizzata) costituisce «una coerente scelta sulla via dell'effettività», non già una truffa delle etichette tesa ad aggirare le tradizionali categorie penalistiche (FORNARI).

Anche a mio avviso, una strategia di legittimazione come questa potrebbe rispondere all'esigenza di costruire un sistema della prevenzione patrimoniale all'altezza delle sfide del nostro tempo. Beninteso, privilegiare una tale strategia teorica non può e non deve equivalere ad avallare la piena legittimità ed efficacia dell'attuale assetto di disciplina delle

misure di patrimoniali così come regolate dal Codice antimafia del 2011. Salti di qualità sarebbero necessari sotto entrambi i profili, per cui come giuristi occorrerebbe lavorare ad una più chiara e univoca implementazione normativa dei presupposti di applicabilità di una prevenzione *in rem*, senza per altro verso trascurare il versante delle garanzie da osservare sul piano procedimentale e della logica probatoria. Ancorché i diritti patrimoniali secondo la stessa giurisprudenza costituzionale non posseggano il medesimo rango dei beni personali, è indubbia e forte l'esigenza di riscrivere il procedimento di prevenzione in modo da adeguarlo il più possibile alla logica del contraddittorio e alle regole del giusto processo, così da ridurre sempre di più il rischio che questo tipo di procedimento perpetui a tutt'oggi quel secondo circuito di legalità di serie B di ottocentesca memoria. Ma a questo punto la parola non può che passare ai processualisti.